

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 9-6758

Assemblea straordinaria ed ordinaria del Consorzio "Turismo Torino e Provincia" del 26 aprile 2018. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi:

Vista la comunicazione prot. 151 del 18/04/2018 , con la quale è convocata per il giorno 26 aprile 2018 l'Assemblea dei Soci del Consorzio Turismo Torino e Provincia per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Approvazione trasformazione societaria ai sensi della L.R. 14/2016 e approvazione Statuto;
2. Approvazione del Regolamento interno relativo al funzionamento della Società consortile;

Parte Ordinaria:

3. Nomina organo di controllo e revisione legale dei conti e relativo compenso;
4. Nomina Consigliere Città Metropolitana di Torino;
5. Varie ed eventuali.

Premesso pertanto che:

- l'ente "Turismo Torino e Provincia", costituito nel 1997 in forma di consorzio con atto a rogito notaio Bertani (rep. 145381 del 29.9.1997) su iniziativa congiunta di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e Camera di Commercio, è partecipato dalla Regione Piemonte in misura pari al 19,13% dell'intero capitale sociale;
- Ad oggi, "Turismo Torino e Provincia" è un Consorzio con attività esterna, istituito ai sensi dell'articolo 2602 Codice Civile, con durata fino al 31 dicembre 2030, avente ad oggetto la promozione dell'interesse economico commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento, così come individuato dall'articolo 12 della Legge Regione Piemonte n. 75/1996, vigente al momento della costituzione;
- trattasi di organismo preposto alla promozione, accoglienza e informazione turistica di Torino e Provincia sia nel segmento *leisure*, sia nel segmento *MICE* (Meetings, Incentives, Conferences, Events);
- al 31/12/2017 risulta costituito da 85 consorziati, di cui alcuni Enti istituzionali (quali, appunto, la Città di Torino, la Città Metropolitana, la Regione Piemonte e la C.C.I.A.A. di Torino) in qualità di promotori, 54 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Torino, associazioni di categoria e soggetti privati.
- Il capitale sociale è pari ad euro 835.000,00 ed è suddiviso in 1.673 quote del valore di Euro 500 cadauna; la Regione Piemonte detiene attualmente n. 320 quote.

Considerato che:

- Il 14 luglio 2016, la Regione Piemonte ha pubblicato sul Bollettino ufficiale la L.R. n. 14/2016, la quale ha abrogato la previgente L.R. 75/1996 ed, agli artt. 8 e ss., ha

disciplinato la costituzione, l'oggetto e la forma giuridica della Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (qual è Turismo Torino e Provincia). In particolare, l'art. 10 della suddetta L.R. prevede che: *“1. La Regione promuove l'organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa. 2. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'art. 2615 ter cod. civ., hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'art. 9 per l'ambito territoriale di riferimento”*.

- l'art. 15 della medesima Legge Regionale dispone altresì, al comma 1, che: *“La costituzione delle società consortili di cui all'art. 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione”*.
- l'art. 11 della legge regionale 14/2016 prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- il successivo art. 15 comma 2 stabilisce che: *“Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società”*.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici e dal combinato disposto delle suddette disposizioni di legge risulta quanto segue:

- a) le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (qual è Turismo Torino e Provincia) devono avere natura di società consortile;
- b) esse possono:
 - i) derivare dalla trasformazione di preesistenti ATL costituite con la forma di consorzio;
 - ii) essere costituite ex novo.

Ne consegue che a seguito dell'entrata in vigore di detta normativa regionale, l'ente “Turismo Torino e Provincia” avrebbe avuto tre possibili opzioni ovvero:

- 1) cessare definitivamente la propria attività ed essere posto in liquidazione;
- 2) continuare la propria attività trasformandosi in società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile;
- 3) essere posto in liquidazione per poi costituire una nuova ATL, avente il medesimo oggetto dell'attuale consorzio ma solo forma diversa. Quest'ultima ipotesi avrebbe tuttavia rappresentato una scelta del tutto anti-economica, oltre che gravosa tanto dal punto di vista burocratico quanto giuridico.

Esclusa, quindi, l'ipotesi della messa in liquidazione, rispetto alla quale avrebbe comunque dovuto ricevere indicazioni in tal senso dagli attuali consorziati ed, in particolare, dagli enti istituzionali controllanti, la scelta per l'adeguamento alla normativa regionale non poteva che orientarsi sull'ipotesi della trasformazione.

Pertanto, in linea con lo Statuto Tipo approvato dalla Regione Piemonte per tutte le Agenzie turistiche locali (ATL), il Consiglio Direttivo di Turismo Torino in data 10 novembre 2017, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni regionali in materia, ha approvato la proposta di modifica statutaria facendola pervenire agli uffici competenti della Regione Piemonte per l'adozione dei

necessari provvedimenti amministrativi volti alla trasformazione del consorzio in società consortile a responsabilità limitata.

Proprio per il fatto che il Consiglio Direttivo ha approvato nei termini di legge la modifica statutaria e la conseguente trasformazione in S.c.ar.l., la Regione non ha proceduto, come prescritto dalla norma regionale più volte citata, a chiedere la liquidazione del Consorzio ovvero a recedere da esso. Il ritardo è infatti dipeso dalla complessità del procedimento e dalla necessità dell'approvazione dell'atto da parte dei competenti organi di tutti i soci.

Dato atto altresì che:

- la disciplina a carattere generale in materia di trasformazione societaria è dettata dagli artt. da 2498 a 2500 *bis* cod. civ.; in particolare, l'art. 2498 cod. civ. recepisce l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza secondo cui la trasformazione da un tipo di società ad un altro tipo di quelli riconosciuti dalla legge non importa l'estinzione del soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto in luogo di quello precedente, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo, restando così ferma l'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione (Cass. Civ., SS.UU., sent. 3790 del 11/11/1975).

- Poiché detto orientamento sancisce il principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali dell'ente trasformato (Conformi: Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10332 del 19/05/2016; Cass. Civ., Sez. lav., sent. n. 3269 del 10/02/2009), ne consegue che, tra il consorzio trasformato e la nuova società si configura un rapporto di continuità, dal momento che la trasformazione non è una vicenda estintiva ma meramente modificativa.

- Stante quanto sopra trovano applicazione, nel caso di specie, le norme relative alle cosiddette trasformazioni eterogenee, ossia a quelle trasformazioni che prevedono il passaggio da un ente associativo non societario in società (ovvero il caso opposto in cui sia una società a trasformarsi in un ente associativo diverso). In particolare, interessa l'articolo 2500 *octies* del Codice Civile rubricato "trasformazione eterogenea in società di capitali" ai sensi del quale sono possibili le operazioni che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali (S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.).

- La trasformazione eterogenea in società di capitali è regolata dall'art. 2500 *octies* cod. civ., il quale stabilisce che i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del titolo V e, cioè, in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.

- In caso di trasformazione da consorzio a società a responsabilità limitata, il comma 2 del medesimo art. 2500 *octies* cod. civ. prevede che: *“La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato”*; emerge, dunque, con tutta evidenza, la snellezza del procedimento di trasformazione da consorzio a società consortile, tale per cui ai fini della trasformazione è necessario unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati prevista in statuto in rispetto all'art. 2500 *octies* c.c.

- Per il procedimento di trasformazione da consorzio a società consortile è necessario, quindi, unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati. Inoltre, la trasformazione non comporta alcuna conseguenza dal punto di vista dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, i quali proseguono *tamquam non esset*; non altrettanto avverrebbe nel caso di liquidazione del Consorzio e successiva costituzione di nuova società consortile in quanto, in quest'ultimo caso, si creerebbero problemi di tipo fiscale e civilistico.

- La trasformazione del "Consorzio Turismo Torino e Provincia" non è solo eterogenea in quanto rientrante nella fattispecie dell'articolo 2500 octies Codice Civile (da "consorzio ex articolo 2602" Codice Civile a "società di capitali") ma riveste, altresì, la peculiarità dell'assunzione della forma giuridica di "società consortile a responsabilità limitata". La Legge Regionale impone l'obbligo per le ATL di avere la forma di società consortile, nel caso specifico si è scelta la forma della società consortile a responsabilità limitata. La norma di riferimento per le società consortili con personalità giuridica, in generale, è l'articolo 2615 ter Codice Civile, il quale prevede che le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita semplice e le società cooperative possano assumere come oggetto sociale gli scopi propri del consorzio.
- La scelta della società consortile a responsabilità limitata è stata preferita agli altri tre modelli societari previsti dall'art. 2615 ter cod. civ. (la s.p.a. consortile, la società in accomandita semplice e la società cooperativa consortile): rispetto alla S.p.A. possiede una maggiore flessibilità dell'organizzazione interna; per quanto riguarda la società in accomandita semplice, la stessa presenta problematiche nell'individuazione del socio accomandatario a causa dei significativi profili di responsabilità che incombono su questa categoria di socio, mentre per quanto concerne la società cooperativa, la medesima innesta altre problematiche in merito alla sovrapposizione degli organi preposti al controllo dell'ente.

Considerato che la L.R. 14/2016 stabilisce l'obbligo per le ATL di essere costituite nella forma di società consortile ai sensi dell'art. 2315 ter cod. civ., si rileva che la trasformazione da Consorzio in società consortile a responsabilità è comunque funzionale all'attività svolta da Turismo Torino e Provincia, per i seguenti motivi:

- I. è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie: posto quindi, che tra le attività di servizio pubblico rientrano i servizi di interesse generale, ivi compresi i servizi di interesse economico generale e, cioè, quei servizi resi dall'ente privato ai cittadini in base ad un affidamento da parte dell'amministrazione (Linee Guida ANAC 20 novembre 2017), deve ritenersi che l'attività svolta da Turismo Torino e Provincia rientri in questa fattispecie;
- II. è conveniente dal punto di vista economico nel senso che impone all'ente una più attenta salvaguardia del patrimonio ed una rigorosa gestione del conto economico al fine di evitare di erodere il capitale che imporrebbe interventi estremamente duri quali la ricapitalizzazione o la liquidazione in presenza di perdite significative;
- III. è sostenibile finanziariamente nel senso che non genera costi aggiuntivi rispetto all'attuale Consorzio;
- IV. è compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa: va innanzitutto premesso che l'attività svolta da Turismo Torino e Provincia, già oggi, è orientata al rispetto dei principi posti alla base dell'azione amministrativa. Il Consorzio, infatti, nel corso degli anni ha introdotto ed implementato al suo interno tutte le procedure atte ad uno svolgimento efficiente, efficace, trasparente ed economico dell'attività di interesse pubblico da esso svolta;
- V. è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese: la trasformazione, di per sé, è indifferente rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato in quanto essa non richiede alcun finanziamento né alcuna attribuzione di vantaggi economici (ulteriori rispetto a quelli impiegati oggi nel Consorzio), tali da falsare o da minacciare di falsare la concorrenza.

Infine, la trasformazione del "Consorzio Turismo Torino e Provincia" in società consortile a responsabilità limitata, essendo disposta in forza della Legge Regionale n. 14/2016 citata, non comporta l'osservanza delle modalità richiamate all'articolo 5 comma 1 del Testo Unico Società Partecipate (T.U.S.P.) che prevede, al riguardo, nel provvedimento amministrativo di approvazione l'indicazione di particolari oneri di motivazione analitica.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 T.U.S.P. che recita "L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice Civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.", di seguito sono indicati gli elementi essenziali del nuovo ente trasformando:

- la nuova società sarà denominata "Turismo Torino e Provincia S.c.r.l" e avrà la sede a Torino;
- le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:
 - raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
 - assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
 - promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
 - contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
 - ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
 - coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
 - promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
 - promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
 - supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva;
 - il capitale sociale, come già riportato in precedenza, è pari a euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge;
 - le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio sono le stesse quote di partecipazione al fondo consortile ovvero:

	ENTI ISTITUZIONALI	NR. QUOTE PARTECIPAZIONE	% C.S.
1	Città di Torino	480	28,69
2	Città Metropolitana di Torino	320	19,13
3	Regione Piemonte	320	19,13
4	C.C.I.A.A. di Torino	50	2,99

COMUNI

5	Comune di Agliè	1	0,06
6	Comune di Alpette	1	0,06
7	Comune di Avigliana	1	0,06
8	Comune di Banchette	1	0,06
9	Comune di Bardonecchia	75	4,48
10	Comune di Brusasco	2	0,12
11	Comune di Caluso	3	0,18
12	Comune di Carmagnola	4	0,24
13	Comune di Casalborgone	1	0,06
14	Comune di Castagneto Po	1	0,06
15	Comune di Castellamonte	3	0,18
16	Comune di Cavour	1	0,06

17	Comune di Ceresole Reale	1	0,06
18	Comune di Cesana	34	2,03
19	Comune di Chiaverano	1	0,06
20	Comune di Chieri	6	0,36
21	Comune di Chiomonte	1	0,06
22	Comune di Chivasso	5	0,29
23	Comune di Ciriè	4	0,24
24	Comune di Clavière	32	1,91
25	Comune di Coazze	1	0,06
26	Comune di Cuceglio	1	0,06
27	Comune di Cumiana	1	0,06
28	Comune di Fenestrelle	1	0,06
29	Comune di Frossasco	1	0,06
30	Comune di Giaveno	2	0,12
31	Comune di Gravere	1	0,06
32	Comune di Groscavallo	1	0,06
33	Comune di Ivrea	10	0,60
34	Comune di Lanzo Torinese	3	0,18
35	Comune di Luserna San Giovanni	1	0,06
36	Comune di Moncalieri	9	0,54
37	Comune di Montalto Dora	1	0,06
38	Comune di Oulx	5	0,29
39	Comune di Pavone Canavese	2	0,12
40	Comune di Pecetto Torinese	1	0,06
41	Comune di Pinerolo	35	2,09
42	Comune di Pragelato	45	2,69
43	Comune di Rivoli	2	0,12
44	Comune di S. Benigno Canavese	1	0,06
45	Comune di Salbertrand	1	0,06
46	Comune di San Secondo di Pinerolo	1	0,06
47	Comune di Sant'Ambrogio di Torino	1	0,06
48	Comune di Sauze d'Oulx	52	3,11
49	Comune di Sestriere	57	3,41
50	Comune di Settimo Torinese	4	0,24
51	Comune di Susa	19	1,14
52	Comune di Torre Canavese	1	0,06
53	Comune di Torre Pellice	1	0,06
54	Comune di Usseaux	1	0,06
55	Comune di Usseglio	1	0,06
56	Comune di Vinovo	2	0,12
57	Comune di Viù	1	0,06
58	Comune di Volvera	1	0,06

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

59	Associazione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Torino (A.S.C.O.M.)	17	1,02
60	Confesercenti di Torino e Provincia	2	0,12
61	Unione Industriale di Torino	7	0,42

62	C.N.A. Torino	1	0,06
----	---------------	---	------

PRIVATI

63	Autoturismo Giachino S.r.l.	1	0,06
64	Bellando Tours S.r.l.	1	0,06
65	CAR INN S.r.l. denominato Hotel Diplomatic	1	0,06
66	Cavourese S.p.A.	1	0,06
67	Cisalpina Tours S.p.A.	1	0,06
68	Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	1	0,06
69	Colomion S.p.A.	1	0,06
70	Cus Torino	1	0,06
71	Fondazione Accorsi □ Ometto	1	0,06
72	Francia 99 S.r.l. denominato Class Residence	1	0,06
73	Franco Rosso Italia S.r.l.	1	0,06
74	Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.	5	0,29
75	Immaginazione e Lavoro S.c. a r.l.	1	0,06
76	Lingotto Hotels S.r.l. denominato NH Lingotto 1	1	0,06
77	Museo Nazionale del Cinema □ Fondazione Prolo M.A	1	0,06
78	Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie	1	0,06
79	Parco Nazionale del Gran Paradiso	1	0,06
80	Parco Fluviale del Po Torinese	1	0,06
81	S.i.t.a.f. S.p.A.	5	0,29
82	Sadem S.p.A.	1	0,06
83	Sagat S.p.A.	1	0,06
84	San Mauro '91 S.r.l. denominato Glis Hotel	1	0,06
85	Sestrieres S.p.A.	1	0,06

Totale		1.673	100
--------	--	-------	-----

- lo statuto prevede che la società sarà gestita da un organo di amministrazione che potrà essere composto da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, formato quest'ultimo da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo Statuto proposto prevede che almeno un componente sia designato dalla Regione Piemonte. Al riguardo gli Enti Istituzionali ovvero Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e C.C.I.A.A. di Torino con la lettera di Intenti che si allega al presente provvedimento quale Allegato 2, si impegnano, sino a quando essi stessi non ravvisino la necessità di una modifica, a confermare che il Consiglio di Amministrazione della trasformanda società sarà nominato in conformità alle procedure fino ad oggi seguite per prassi, in coerenza con le disposizioni del vigente statuto del Consorzio (articoli 14 e 26);

- all'organo amministrativo competono gli atti specificamente previsti dall'articolo 18.5 dello statuto allegato;
- per quanto riguarda l'organo di controllo, lo Statuto prevede che l'Assemblea provvederà alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo che sarà composto in quest'ultimo caso da tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi, saranno inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Detto Organo potrà anche esercitare le funzioni di cui all'articolo 2409 bis Codice Civile ossia le funzioni attinenti all'attività di revisione legale dei conti. Lo statuto allegato al presente provvedimento quale Allegato 1 prevede all'articolo 23.9 che la Giunta Regionale della Regione Piemonte designi il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale; al riguardo gli Enti Istituzionali ovvero Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e C.C.I.A.A. di Torino con la lettera di Intenti allegata al presente provvedimento quale Allegato 2, si impegnano, sino a quando essi stessi non ravvisino la necessità di una modifica, a confermare che anche per il collegio sindacale della trasformanda società si procederà con la nomina, in conformità alle procedure fino ad oggi seguite per prassi, in coerenza con le disposizioni del vigente statuto del Consorzio (articoli 14 e 26);
- la società nello svolgimento della propria attività, non distribuirà utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non perseguirà scopo di lucro (articolo 1.4);
- i Soci sono tenuti a versare annualmente i contributi che saranno determinati con deliberazione adottata dall'Assemblea sulla base della previsione del budget e non potranno comunque superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due (articolo 11).

Preso infine atto che:

- la “Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell’attivo e del passivo del Consorzio Turismo Torino e Provincia redatta ai sensi dell’art 2465 del codice civile”, conservata agli atti dei competenti uffici regionali, è stata redatta dal Dottore Commercialista – Revisore Contabile, Giovanni Rayneri al fine “di determinare il valore del capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l’applicazione delle norme civilistiche in materia di bilancio in modo tale che si possa attestare che questo non sia inferiore al capitale sociale della società che risulterà a seguito della trasformazione”;

- la stessa perizia determina che “il valore del Patrimonio Netto, risultante quale differenza tra il totale delle attività e delle passività del Consorzio” è pari ad euro 1.991.278,00” e “attesta che tale valore è superiore all’importo del capitale sociale – previsto nell’importo di euro 835.000,00 – della Società Consortile a Responsabilità Limitata che risulterà a seguito della delibera di trasformazione del Consorzio Turismo Torino e Provincia in tale forma giuridica”.

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11 Luglio 2016 n.14, “le ATL adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo di cui al comma 1”;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5363 del 17.07.2017 avente per oggetto” Legge regionale n.14 dell’11 luglio 2016, art.11.Approvazione dello statuto tipo delle Agenzie Turistiche locali (ATL)”;

preso atto che lo Statuto proposto dall’ATL Turismo Torino e Provincia, in approvazione nell’Assemblea del 26/04/2018, risulta essere conforme allo Statuto tipo regionale avendo esso

recepito le osservazioni e modifiche proposte dagli uffici regionali competenti a seguito di apposita valutazione e comparazione;

ritenuto, pertanto, di considerare favorevolmente il testo dello Statuto proposto, come risultante dall'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni sin qui esposte, di approvare la proposta di trasformazione da "Consorzio Turismo Torino e Provincia" in "Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Per quanto attiene il punto 2) all'ordine del giorno:

Considerato che il regolamento interno relativo al funzionamento della società consortile non presenta aspetti meritevoli di rilievo tali da impedirne l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.13.3 dello statuto.

Ritenuto, pertanto, di considerare favorevolmente il testo del Regolamento interno, come risultante dall'allegato n. 3 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto attiene gli altri argomenti inseriti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ed in particolare il punto 3) "Nomina organo di controllo e revisione legale dei conti e relativo compenso".

Considerato che l'art.23 dello Statuto prevede che "La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha il diritto di designare il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale".

Considerato che si rende necessario provvedere alla designazione di competenza della Giunta regionale di un Sindaco con funzione di Presidente e di un Sindaco supplente del Collegio Sindacale.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati", l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 Supp. 2 del 22 marzo 2018, il Comunicato relativo al Bando per la raccolta delle candidature.

Le candidature pervenute entro il termine di scadenza del Bando sono state esaminate e valutate sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 606 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse, sul presupposto dell'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili.

Le istanze presentate dalle persone sopra individuate, sono state esaminate anche alla luce di quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 "*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati*" e s.m.i.;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze*

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190".

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale competente e conservate agli atti di tali uffici, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum vitae debitamente sottoscritti come previsto nell'avviso, sono state ritenute ammissibili dagli uffici stessi nonché di alto profilo e degne di considerazione quelle dei Sigg.:

- BARLETTA STEFANO
- BERTINO ALBINO
- CARLINO ANTONIO
- CLOZZA ROMINA
- FAROTI GIOVANNI
- GIULIANO GABRIELE
- GRIECO FRANCO
- LOMBARDI MARINELLA
- LUPIA FELICE
- MARGINI CLAUDIA
- NARDELLI GABRIELLA
- NICELLI MARZIA
- ONOSCURI FRANCESCA
- PIZZOTTI LIDIA MARIA
- RIZZI NICOLA
- SCAZZOLA MARCO
- SOCCORSI GIANFRANCO
- TESIO FULVIA
- VASCHETTI FIORELLA
- VERONESE FABRIZIO

Ritenuto pertanto di proporre un nominativo per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed uno per supplente del suddetto Collegio stabilendo che il compenso non possa superare quello attualmente in essere.

Ritenuto in particolare che, in relazione alle finalità dell'Ente e tenuto altresì conto delle esperienze personali e professionali deducibili dal curriculum inviato e ora agli atti degli uffici regionali, il candidato più idoneo quale Presidente del Collegio Sindacale risulta essere:

- NARDELLI Gabriella

E, quale sindaco supplente:

- MARGINI Claudia

Considerata la normativa vigente, si fornisce l'indirizzo al rappresentante che interverrà in assemblea di proporre che il compenso del Collegio Sindacale non superi quello attualmente in essere.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria del 26/04/2018:

- di approvare la trasformazione da “Consorzio Turismo Torino e Provincia” in “Società Consortile a Responsabilità Limitata”;
- di approvare lo statuto di Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale autorizzando il rappresentante regionale ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per una migliore redazione del testo statutario;
- di approvare il regolamento interno relativo al funzionamento della società consortile nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 3) per farne parte integrante e sostanziale;
 - di designare La Sig.ra Nardelli Gabriella quale componente del Collegio Sindacale del quale assumerà la carica di Presidente e La Sig.ra Margini Claudia quale sindaco supplente;
 - di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria del 26/04/2018:
- di nominare La Sig.ra Nardelli Gabriella quale componente del Collegio Sindacale del quale assumerà la carica di Presidente e della Sig.ra Margini Claudia quale Sindaco Supplente;
- di proporre che il compenso del Collegio Sindacale non superi quello attualmente in essere;
- di approvare la "Lettera di Intenti" nel tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato (All. 2), al fine di disciplinare la "*governance*" della trasformanda Società (Composizione Consiglio di Amministrazione e composizione Collegio Sindacale), confermando la *governance* del Consorzio fino ad oggi accettata per prassi dagli Enti Istituzionali quali Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana e Camera di Commercio di Torino in coerenza con le disposizioni del vigente statuto del Consorzio (articoli 14 e 26);
- di autorizzare sin d'ora il Presidente della Regione, o un suo delegato, a firmare la "Lettera di Intenti" di cui al punto che precede, con facoltà di apportare marginali modifiche formali e non sostanziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO SOCIALE ATL16 ottobre 2017
ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche e della la L.R.11/07/2016 n. 14

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Torino.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al

turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposta dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci

- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;

- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di cinque deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in regola, sino all'anno precedente, con il versamento dei contributi di cui all'Art 11

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere-almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e s.m. e i., l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

I soci consorziati,

prendono atto che è in corso la trasformazione eterogenea di “Turismo Torino e Provincia” dall’attuale forma giuridica di “consorzio ex art. 2602 c.c.” alla nuova forma giuridica di “società consortile a responsabilità limitata” con l’assunzione della nuova denominazione sociale di “Turismo Torino e Provincia s.c.a.r.l.” e con l’adozione di un nuovo statuto il cui schema tipo è già stato approvato con D.G.R. del 17 luglio 2017. Ciò in attuazione del combinato disposto degli articoli 10 e 15 della Legge Regione Piemonte n. 14/2016.

Lo statuto tipo approvato dalla Regione Piemonte con il provvedimento sopra citato, disciplina la *governance* agli articoli 17 e 23 come di seguito riportati contemplando le procedure di designazione dei componenti della *governance* solo con riferimento alla Regione Piemonte:

“ART. 17 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento, nominati dall’Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte”.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L’Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L’Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell’ufficio. (.....)

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale”

La Regione Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana e la Camera di Commercio, si impegnano, sino a quando essi stessi non ravvisino la necessità di una modifica, a confermare che la *governance* del Consorzio sarà nominata in conformità alle procedure fino ad oggi seguite per prassi, in coerenza con le disposizioni del vigente statuto (artt. 14 e 26).

Stante la pluralità dei comuni facenti parte del Consorzio, riuniti nell’Unione dei Comuni Olimpici e della Provincia, la presente lettera di intenti verrà condivisa per l’accettazione con gli altri Soci della società trasformanda diversi dai sottoscrittori della presente. L’adesione potrà essere formalizzata mediante presa visione della presente lettera e comunicata alle altre Parti tramite fax o PEC o con qualsivoglia strumento o mezzo tecnologico idoneo a garantirne l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, agli indirizzi indicati in epigrafe.

L'adesione potrà avvenire anche previa costituzione di un Mandatario.

.

FIRMA

Per la Regione Piemonte

Per la Città di Torino

Per la Città Metropolitana di Torino

Per la Camera di Commercio di Torino

REGOLAMENTO INTERNO
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.

ART. 1 – Oggetto

Il Regolamento di cui al presente atto, in attuazione delle norme contenute nello Statuto di Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. (di seguito denominata "Società"), disciplina:

- a) le modalità di attuazione degli scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale, nell'ambito territoriale di competenza, Torino e la sua provincia, e i criteri attraverso cui opera la Società nei settori di intervento previsti dallo Statuto;
- b) i rapporti tra la Società e i soci in materia di contributi;
- c) l'organizzazione interna della Società;
- d) le mansioni tecnico – esecutive del Direttore Generale;
- e) il potere di controllo del Consiglio di Amministrazione e delle sue eventuali articolazioni interne, nonché del Collegio Sindacale e del suo Presidente, sull'operato del Direttore Generale;
- f) l'istituzione di Comitati Tecnici e le modalità di funzionamento.

ART. 2 – ATL Turismo Torino e Provincia

La Società opera attraverso l'implementazione e il coordinamento di un sistema turistico territoriale, ponendo in essere azioni che afferiscono all'attività di promozione e accoglienza turistica relativamente al territorio di competenza.

A livello geografico il suddetto sistema, integrato in maniera sinergica con le azioni e gli intenti degli attori che rappresentano il tessuto tecnico di riferimento, si articola nelle tre aree già di competenza delle tre ex-ATL e precisamente:

- Torino e Area Metropolitana;
- Val Susa e Pinerolese;
- Canavese e Valli di Lanzo;

le quali compongono l'offerta territoriale in funzione della quale vengono declinate le iniziative ideate e indirizzate verso i segmenti di mercato cui l'ATL si rivolge, che spaziano dal *trade* (agenzie di viaggio, *tour operators*, etc.) a vettori e compagnie aree, passando per il cliente finale. Particolare attenzione è riservata al settore MICE (*meeting, incentive, congress, events*).

I principali elementi che qualificano l'offerta territoriale sono rappresentati da cultura, enogastronomia, montagna estiva e invernale, *outdoor*, spiritualità, eventi e *art de vivre*.

ART. 3 – Attuazione degli scopi istituzionali

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, la Società pone in essere le seguenti attività:

- raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione e il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto della normativa vigente;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione dell'offerta turistica del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- attuazione delle strategie di sviluppo turistico regionale necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica, all'accoglienza e alla valorizzazione del territorio;
- sensibilizzazione degli operatori, degli amministratori e dei cittadini per la diffusione di una cultura di accoglienza e ospitalità;
- ogni azione volta a favorire la creazione di proposte di prodotti e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinamento degli attori del settore congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promozione, gestione ed erogazione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei soci;
- promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- supporto alle istituzioni locali competenti nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

Possono essere altresì svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 – Contributo annuale dei soci

I soci, ai sensi dell'art. 2615 ter, c.c. e dell'art. 11 dello Statuto consortile, sono tenuti, in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, alla corresponsione di un contributo annuo, da liquidare entro il 30 giugno, per la copertura di parte delle spese generali necessarie alla gestione e al funzionamento della Società.

La determinazione del contributo avviene con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicata per due.

ART. 5 - Organizzazione interna della Società

Il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ATL, regolati dalla L. R. 14/2016, si inserisce nel più ampio quadro normativo delle società partecipate disciplinato dal D. lgs. 175/2016 ed è assoggettato agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni secondo le normative vigenti in materia.

Per il perseguimento dei suddetti scopi istituzionali, nonché della propria *mission*, l'ATL è organizzata in aree funzionali che raggruppano diverse unità operative preposte all'attuazione del piano d'azione elaborato annualmente.

I compiti delle aree vertono su funzioni tecniche quali promozione, accoglienza, sviluppo prodotto, comunicazione *above* e *below the line*, monitoraggio degli indicatori di contesto interni ed esterni (osservatorio turistico) e funzioni di staff quali amministrazione, risorse umane, segreteria, affari societari, etc.

Le attività tecnico-gestionali si svolgono in modalità *back office* presso gli uffici direzionali, mentre l'accoglienza dei visitatori è organizzata in una rete di uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) sia permanenti che temporanei allestiti *on-site* in occasione di eventi.

Le azioni promozionali prevedono sia la partecipazione a fiere e *workshop* di settore che l'organizzazione di *educational* per gli operatori.

Il presidio del segmento MICE avviene attraverso un *team* dedicato incaricato sia della promozione della destinazione quale sede di eventi congressuali, sia della predisposizione di *dossier* di candidatura per l'aggiudicazione degli stessi a fronte di un manifestato interesse.

L'articolazione del modello organizzativo, che definisce competenze e specializzazione delle suddette unità operative, è definita dal Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale.

Le aree funzionali sono coordinate dal Comitato di Direzione (ove costituito), organismo collegiale cui sovrintende il Direttore Generale.

In assenza del responsabile diretto, la responsabilità dell'area compete al Direttore, secondo le indicazioni del Presidente.

ART. 6 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le professionalità interne alla società, in osservanza del principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società, provvedendo al miglioramento dell'assetto organizzativo e avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione.

Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo dell'eventuale quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Commercio e prevede lo svolgimento di tutti i compiti direttamente collegati alla funzione, con specifico riferimento a quanto segue:

- a) assicurare il rispetto degli adempimenti normativi cui l'ATL è assoggettata in merito all'obbligo di trasparenza, adozione di un modello organizzativo ai sensi del D. lgs. 231/2001 e prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e annessi decreti;

- b) supportare il Consiglio di Amministrazione e il Presidente nella fase di definizione dei piani strategici dell'ATL, nella valutazione della congruenza tra gli obiettivi e le risorse, nella valutazione dell'impatto delle linee strategiche definite sulla struttura interna;
- c) riferire al Presidente e al Consiglio di Amministrazione l'analisi dei risultati economici e gestionali;
- d) individuare i progetti speciali intersettoriali, proporre il responsabile e controllarne la realizzazione;
- e) curare l'esecuzione operativa dei provvedimenti adottati dagli organi dell'ATL;
- f) coordinare gli interventi in materia di beni e servizi, perseguendo l'obiettivo di migliorare le condizioni contrattuali;
- g) sovrintendere all'elaborazione delle proposte di budget per i centri di responsabilità e per i progetti sulla base delle proposte dei Dirigenti, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la corretta esecuzione. Il tutto sotto la vigilanza del Presidente;
- h) dirigere l'attuazione complessiva dei piani di attività, garantendone la congruenza attraverso il coordinamento delle strategie dei progetti intersettoriali, proponendo gli eventuali correttivi congiuntamente ai Dirigenti;
- i) presiedere il Comitato di Direzione;
- j) partecipare alle sedute degli organi dell'ATL, fornendo indicazioni e pareri e redigendo il verbale di seduta che sottoscrive con il Presidente in tutti i casi in cui non sia prevista la presenza di altro soggetto verbalizzante;
- k) valutare ed esprimere parere sulle richieste di nuovo personale, di mobilità interna ed esterna e di distacco, collaborando con il Presidente nell'individuazione del modello organizzativo da cui far discendere l'organigramma aziendale e le politiche di gestione del personale, ivi compresa l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 7 - Controllo sull'attività del Direttore Generale

Il controllo sull'attività del Direttore spetta in prima istanza al Presidente in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Direttore elabora e sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano d'azione avente periodicità annuale e, su richiesta, progetta e realizza piani strategici di medio-lungo periodo con indicazione delle modalità di attuazione previste.

Il Direttore relaziona altresì il Consiglio di Amministrazione in merito agli sviluppi dei suddetti programmi con l'obiettivo di consentirne il monitoraggio da parte dell'organo amministrativo, riferendo sugli atti compiuti su espressa delega e sugli effetti prodotti dagli atti medesimi.

Gli organi dell'ATL hanno facoltà di richiedere al Direttore ogni chiarimento in merito a quanto descritto nelle relazioni periodiche ovvero ad atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora venisse rilevata, da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, inosservanza dei disposti previsti al presente articolo, ovvero inadempienza comunque accertata relativamente allo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore sarà passibile di applicazione di provvedimenti idonei a ripristinare la corretta osservanza di norme e doveri dell'ufficio.

ART. 8 – Istituzione di Comitati Tecnici

L'eventuale istituzione di Comitati Tecnici con funzioni consultive in ordine alla programmazione e realizzazione di iniziative, di settore e/o per aree geografiche, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sociali, avviene mediante provvedimento formale del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento dovrà indicare:

- la composizione, il numero e i soggetti membri dei Comitati Tecnici su designazione del Consiglio di Amministrazione;
- le materie affidate ai lavori dei Comitati Tecnici e le finalità che si intendono perseguire nell'azione affidata;
- la natura dei compiti affidati ai Comitati Tecnici;
- le eventuali limitazioni nell'espletamento delle funzioni dei Comitati;
- la durata degli incarichi e il termine e le modalità per la presentazione dei risultati;
- la gratuità degli incarichi;

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione stabilisce, altresì, ogni altro elemento rilevante ai fini del conferimento degli incarichi tenuto conto anche delle disposizioni normative vigenti, nonché gli obblighi dei componenti dei Comitati Tecnici, quali il dovere di riservatezza, di non assunzione di incarichi analoghi durante lo svolgimento delle funzioni e per un congruo periodo successivo, e simili.

ART. 9 – Funzionamento del Comitato Tecnico

I Comitati Tecnici si riuniranno su convocazione del Direttore Generale che li presiede.

Le sedute dei Comitati si terranno, di norma, presso la sede della Società, ovvero in altra sede ove lo richieda la particolare natura del lavoro da eseguire. Di ogni seduta dovrà essere redatto un apposito verbale che verrà trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

ART.10 – Prodotti e servizi turistici

Turismo Torino e Provincia non svolge attività in regime di concorrenza in quanto esso commercializza pacchetti turistici di soggetti terzi e prodotti turistici offerti dagli operatori, nel rispetto della normativa vigente.

Alla promozione e commercializzazione dei suddetti prodotti turistici offerti da soggetti terzi, si aggiunge la promozione istituzionale di prodotti turistici regionali nonché la promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico con l'obiettivo di facilitare la fruizione dell'offerta.